

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

**1. Ambito di applicazione:** I presenti Condizioni generali di acquisto (le "Condizioni") di SCHRÉDER SA o della sua affiliata ("ACQUIRENTE") si applicano ai rapporti con qualsiasi fornitore ("FORNITORE"). Se non diversamente stabilito nelle condizioni specifiche dell'Ordine dell'ACQUIRENTE, le presenti Condizioni si applicano a tutti gli acquisti dell'ACQUIRENTE, compresi gli acquisti di strumenti, attrezzature, parti, software, firmware, materie prime o altro, o servizi ("Fornitura/Forniture"). Per l'esternalizzazione di attività di progettazione e sviluppo si applicano, oltre alle presenti Condizioni, i Termini e condizioni di progettazione di Schröder.

**2. Valore probante di fax ed e-mail:** L'ACQUIRENTE e il FORNITORE ("Parti") si impegnano a riconoscere che i documenti che si scambieranno, sia via fax che per e-mail, hanno valore probante. Di conseguenza, i documenti così trasmessi saranno considerati tra le Parti come scritti, cioè originali su carta, firmati a mano.

**3. Ordine:** (a) Le Forniture devono essere oggetto di un modulo d'ordine ("Ordine") inviato per posta, fax o utilizzando qualsiasi metodo elettronico concordato. (b) Gli ordini diventeranno definitivi dopo il ricevimento da parte dell'ACQUIRENTE della conferma scritta del FORNITORE, oppure allo scadere di un periodo di 5 giorni dall'invio dell'ordine da parte dell'ACQUIRENTE al FORNITORE. (c) L'accettazione da parte del FORNITORE dell'Ordine dell'ACQUIRENTE sarà intesa come accettazione delle presenti Condizioni e come rinuncia ai propri termini e condizioni, se esistenti, salvo eventuali clausole derogatorie specifiche stipulate e accettate per iscritto dalle Parti. Se, in un determinato momento, l'ACQUIRENTE non fa affidamento su una qualsiasi delle presenti Condizioni, ciò non potrà essere interpretato come una rinuncia a farlo in un momento successivo. (d) L'inizio dell'evasione di un Ordine da parte del FORNITORE sarà considerato come una tacita accettazione generale dell'intero Ordine, inclusi in particolare le presenti Condizioni, indipendentemente dai termini di un'eventuale ricevuta di ritorno inviata in un momento successivo. (e) Qualsiasi modifica dell'Ordine deve essere oggetto di emendamento accettato dalle Parti.

**4. Prezzi:** Se non diversamente ed espressamente stipulato nell'Ordine, i prezzi sono fissi e non rivedibili e costituiscono il compenso totale del FORNITORE per le Forniture.

**5. Condizioni di fatturazione e pagamento:** (a) La fattura dovrà essere inviata in due (2) copie all'indirizzo di fatturazione indicato nell'Ordine e dovrà contenere le informazioni necessarie per identificare le Forniture. (b) Se non diversamente concordato per iscritto o imposto dalla legge, il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a sessanta (60) giorni dalla data della fattura per le Forniture consegnate, conformi e accettate.

**6. Compenso:** Se i conti tra il FORNITORE e l'ACQUIRENTE vengono riconciliati per qualsiasi motivo, in particolare se il FORNITORE cessa la sua attività o se l'Ordine dell'ACQUIRENTE viene annullato, i reciproci crediti di somme di denaro saranno compensati tra loro, automaticamente e senza formalità, indipendentemente dal fatto che le condizioni di compensazione richieste dalla legge siano o meno soddisfatte.

**7. Imballaggi e istruzioni di spedizione:** (a) Il FORNITORE dovrà consegnare le Forniture in un imballaggio adeguato al tipo di Forniture e ai mezzi di trasporto e stoccaggio, in modo da garantire che tali Forniture siano consegnate in perfette condizioni e siano conformi alle Istruzioni di imballaggio di Schröder. Eventuali istruzioni di imballaggio aggiuntive saranno accettate solo se riportate sulla bolla di consegna. Qualsiasi danno (ad esempio, rottura, colli mancanti, danneggiamento o altro) alla Fornitura derivante da un imballaggio inadatto o inappropriato sarà a carico del FORNITORE. (b) Ogni unità di imballaggio deve riportare in modo leggibile le informazioni richieste dalle norme di trasporto applicabili, nonché le informazioni relative alle condizioni specifiche di stoccaggio. Tali informazioni includeranno il numero d'ordine, il numero di lotto, la descrizione delle Forniture, i nomi e gli indirizzi del mittente e del destinatario, la quantità consegnata e il peso lordo e netto. La consegna sarà accompagnata da un modulo d'ordine in due copie che identifichi le Forniture e consenta di verificarne la quantità, unitamente, se del caso, alle schede di sicurezza. (c) Nel caso in cui le Forniture contengano software o firmware, il FORNITORE dovrà assicurarsi che sia consegnato in un formato elettronico adeguato, accessibile, leggibile e utilizzabile dall'ACQUIRENTE, con la relativa documentazione e adeguata, e dovrà fornire all'ACQUIRENTE gli aggiornamenti e gli upgrade del firmware/software necessari per utilizzare le Forniture.

**8. Consegna:** (a) Salvo quanto stabilito nelle condizioni specifiche dell'Ordine, le Forniture saranno consegnate rese sdoganate (DDP, Delivery Duty Paid), in conformità agli Incoterms 2020 pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale, al luogo di consegna indicato nell'Ordine. Il FORNITORE sarà responsabile dell'imballaggio, del carico e dell'imbottitura necessari per il trasporto della Fornitura. Tutte le consegne devono essere effettuate durante gli orari di apertura, nel luogo indicato nell'Ordine. (b) Il FORNITORE non effettuerà consegne parziali o anticipate senza il preventivo consenso scritto dell'ACQUIRENTE. Per ogni Ordine, dovrà essere redatta una bolla di consegna che riporti il numero e i dati indicati nell'Ordine.

**9. Tempi di consegna - Ritardo:** (a) I tempi di consegna indicati nell'Ordine sono vincolanti. (b) Il FORNITORE deve informare immediatamente l'ACQUIRENTE, per iscritto, di qualsiasi ritardo o rischio di ritardo, potenziale o reale, che potrebbe causare un ritardo nell'evasione dell'Ordine e/o impedire l'evasione dell'Ordine. (c) Fatta salva una situazione di forza maggiore, qualsiasi ritardo nella consegna darà diritto all'ACQUIRENTE, automaticamente e senza preavviso, di addebitare, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5% dell'importo totale dell'articolo dell'Ordine oggetto del ritardo, fino al 10% dell'importo totale dell'Ordine (IVA esclusa), fatti salvi gli eventuali danni che l'ACQUIRENTE potrebbe avere diritto a richiedere.

**10. Conformità:** (a) In qualità di professionista del settore, il FORNITORE si assume la piena responsabilità della Fornitura, della sua progettazione, del processo di fabbricazione, della qualità, delle decisioni tecniche da prendere in merito alla realizzazione di tali Forniture, di eventuali vulnerabilità intrinseche e della sua idoneità allo scopo e all'uso previsto, di cui il FORNITORE dichiara di avere piena conoscenza, indipendentemente dall'assistenza dell'ACQUIRENTE durante lo sviluppo della Fornitura. (b) Il FORNITORE si impegna a consegnare le Forniture conformi (i) ai requisiti di qualità, basati sull'uso normale o su condizioni specifiche concordate tra le Parti, e a tutti i documenti ivi menzionati; (ii) ove applicabile, ai disegni e alle istruzioni dell'ACQUIRENTE, (iii) a qualsiasi norma e specifica internazionale e nazionale applicabile, (iv) alle clausole, alle specifiche e alle condizioni generali del contratto di appalto nell'ambito del quale l'ACQUIRENTE effettua l'Ordine, (v) a qualsiasi legge o regolamento applicabile, comprese le direttive e i regolamenti europei in vigore nell'Unione Europea, (vi) ai requisiti, alle istruzioni o alle specifiche aggiuntive dell'ACQUIRENTE comunicate di volta in volta, come - ad esempio, nel caso in cui il FORNITORE deve accedere ai locali dell'ACQUIRENTE - alle Istruzioni di Schröder in materia di salute, sicurezza e ambiente. (c) La conformità della Fornitura consegnata deve essere valutata sulla base di un campione approvato dall'ACQUIRENTE. Qualsiasi campione presentato all'ACQUIRENTE per l'approvazione deve essere accompagnato da un rapporto di ispezione e, se necessario e richiesto, da un certificato di conformità. Previo preavviso di cinque (5) giorni lavorativi, l'ACQUIRENTE si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli di qualità presso il sito del FORNITORE, nonché eventuali ispezioni, prima della consegna delle Forniture ordinate. Tali verifiche, controlli di qualità e ispezioni possono includere, a discrezione dell'ACQUIRENTE, gli eventuali subappaltatori del FORNITORE. L'ACQUIRENTE avrà inoltre il diritto di effettuare controlli e di redigere un inventario delle Forniture e/o degli strumenti di sua proprietà conservati presso i locali del FORNITORE. A prescindere da qualsiasi verifica, controllo di qualità, ispezione o campionamento effettuato dall'ACQUIRENTE, il FORNITORE rimane pienamente responsabile della conformità della Fornitura all'Ordine.

**11. Resi:** (a) L'ACQUIRENTE si riserva il diritto di rifiutare le Forniture, tramite lettera, fax o qualsiasi altro mezzo elettronico concordato, qualora il FORNITORE non rispetti i tempi di consegna, in caso di consegna incompleta o in quantità superiore a quanto concordato, o in caso di non conformità all'Ordine e/o ai documenti dell'Ordine. (b) L'ACQUIRENTE dovrà restituire le forniture rifiutate a spese e a rischio del FORNITORE entro otto (8) giorni dalla notifica della consegna rifiutata, chiedendo la sostituzione delle Forniture. (c) La data di accettazione finale dei pezzi sostituiti sarà utilizzata come punto di partenza per il calcolo del periodo di garanzia. (d) Nel caso in cui l'ACQUIRENTE non abbia tempo sufficiente per attendere la restituzione di forniture conformi, si riserva il diritto di apportare o far apportare modifiche alle Forniture non conformi, a spese del FORNITORE, senza pregiudizio per qualsiasi altro danno che l'ACQUIRENTE potrebbe richiedere al FORNITORE. (e) Il FORNITORE dovrà risarcire l'ACQUIRENTE per qualsiasi costo aggiuntivo associato alla violazione dell'obbligo di consegna di prodotti conformi (scarti, stoccaggio, smistamento, costi di lavoratori temporanei, modifiche, interruzioni della produzione, ecc.). (f) L'ACQUIRENTE avrà il diritto di annullare l'Ordine ai sensi dell'Articolo 18.

**12. Trasferimento del titolo di proprietà e dei rischi:** (a) La proprietà sarà trasferita al momento della consegna delle Forniture, presso il cantiere indicato dall'ACQUIRENTE. (b) I rischi sono trasferiti in conformità all'Incoterms definito all'Articolo 8. Di default, le Forniture viaggiano sempre a rischio e pericolo del FORNITORE. (c) Il FORNITORE rinuncia espressamente ad avvalersi di qualsiasi clausola di riserva di proprietà.

**13. Garanzia:** (a) Se non diversamente concordato, il FORNITORE garantisce, per un periodo di sessanta (60) mesi dalla consegna di cui all'Articolo 8, che le Forniture (i) sono nuove e commerciabili, (ii) sono prive di qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di fabbricazione e di lavorazione, nonché, più in generale, di qualsiasi difetto visibile o nascosto, (iii) sono adatte agli scopi previsti, (iv) sono conformi alle specifiche, ai campioni approvati e a qualsiasi altro requisito contenuto nell'Ordine e/o in qualsiasi documento relativo alla Fornitura, (v) sono conformi alle leggi applicabili e agli standard riconosciuti a livello internazionale, (vi) nel caso in cui le Forniture contengano firmware o componenti software, sono esenti da qualsiasi bug, vulnerabilità o malware e non contengono componenti open source soggetti a

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

licenze che richiedano come condizione d'uso, la modifica e/o la distribuzione di una Fornitura, la messa a disposizione del codice sorgente o di altri materiali preferiti per la modifica, la concessione del permesso di creare opere derivate, o la concessione di una licenza esente da royalty a qualsiasi parte con diritto di proprietà intellettuale riguardante l'opera e/o qualsiasi opera che contenga, sia combinata con, richieda o sia altrimenti basata sulle Forniture. (b) Il FORNITORE indennizzerà l'ACQUIRENTE da qualsiasi lesione fisica e da danni materiali e immateriali, compreso qualsiasi danno all'immagine dell'ACQUIRENTE, nonché da tutti i costi, diretti o indiretti, derivanti dalla violazione da parte del FORNITORE dell'obbligo di fornire Forniture conformi e, se del caso, dalla conseguente violazione da parte dell'ACQUIRENTE dei propri obblighi nei confronti dei clienti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rimborso o la sostituzione gratuita della Fornitura difettosa, i costi di manodopera, smistamento, i costi per l'assunzione di lavoratori temporanei, ecc.). (c) Indipendentemente dalle condizioni specifiche stabilite nell'Ordine e fermo restando qualsiasi altro rimedio, il FORNITORE dovrà immediatamente sostituire o riparare le Forniture difettose, al fine di renderle idonee allo scopo e all'uso previsto, senza alcun costo o pregiudizio per l'ACQUIRENTE. (d) Il FORNITORE si impegna inoltre a fornire all'ACQUIRENTE, senza indebito ritardo, tutta la documentazione e, se specificamente richiesto dall'ACQUIRENTE, i riferimenti scientifici aggiornati sul materiale, i componenti e/o la Fornitura consegnata, e fornirà la formazione necessaria per il buon funzionamento e la manutenzione della Fornitura consegnata. (e) Il FORNITORE comunicherà senza indugio all'ACQUIRENTE tutti i rischi di cui è a conoscenza, in base alla propria esperienza, in relazione all'uso o all'uso previsto della Fornitura consegnata. (f) Qualsiasi clausola che possa potenzialmente ridurre questa garanzia sarà considerata nulla.

**14. Intuitu Personae - Subappalto:** (a) Le Forniture si considerano prodotte esclusivamente dal FORNITORE. (b) Il FORNITORE non può cedere e/o trasferire l'Ordine senza il preventivo consenso scritto dell'ACQUIRENTE, a titolo oneroso o gratuito, completamente o in parte. (c) In caso di cambiamento di controllo del FORNITORE, diretto o indiretto, o in caso di vendita dell'attività del FORNITORE, l'ACQUIRENTE avrà il diritto di annullare gli Ordini in corso, in conformità all'Articolo 18. (d) L'Ordine non può essere subappaltato dal FORNITORE, completamente o in parte, direttamente o indirettamente, senza il previo consenso esplicito dell'ACQUIRENTE. Se il FORNITORE è autorizzato a subappaltare la totalità o una parte dell'Ordine a uno o più soggetti terzi, resterà il solo pienamente responsabile nei confronti dell'ACQUIRENTE per l'evasione dell'Ordine e per il rispetto delle Condizioni. Sarà obbligato manlevare e tenere indenne l'ACQUIRENTE da qualsiasi richiesta di risarcimento presentata dai subappaltatori.

**15. Modifica e continuità delle Forniture:** (a) Non appena richiesto dall'ACQUIRENTE, il FORNITORE si impegna ad apportare qualsiasi modifica alla Fornitura, a fornire qualsiasi informazione sulle Forniture o sull'Ordine e a certificare l'origine e la composizione delle Forniture. (b) Il FORNITORE non può apportare alcuna modifica alla Fornitura; in particolare, non può apportare alcuna modifica a componenti, materiali, processi o luoghi di produzione se tale modifica non è stata preventivamente approvata dall'ACQUIRENTE. (c) Il FORNITORE dovrà mantenere la capacità di consegnare le Forniture come ordinato dall'ACQUIRENTE. Nel caso in cui il FORNITORE decida di sospendere la produzione o la consegna delle Forniture, dovrà immediatamente informare l'ACQUIRENTE di tale decisione mediante comunicazione scritta. L'ACQUIRENTE avrà il diritto di emettere ulteriori Ordini entro sei (6) mesi dalla comunicazione del FORNITORE. (d) Il FORNITORE si impegna a consegnare la Fornitura ai fini del mercato dei ricambi per un periodo di 10 anni e a informare l'ACQUIRENTE con almeno un (1) anno di anticipo in merito alla sospensione della produzione o della consegna della Fornitura, in modo da consentire all'ACQUIRENTE di decidere se effettuare o meno un ultimo Ordine.

**16. Attrezzature fabbricate e/o in cura, custodia e controllo:** (a) Tutti gli stampi, gli utensili e le altre attrezzature specifiche fornite dall'ACQUIRENTE ai fini delle Forniture (le "Attrezzature") sono di sua esclusiva proprietà. Lo stesso vale per gli studi, gli sviluppi, le parti di utensili, le attrezzature fabbricate o qualsiasi altro servizio eseguito o prestato, completamente o in parte, dal FORNITORE, su richiesta dell'ACQUIRENTE e per suo conto, contestualmente alla loro esecuzione/prestazione, ivi compresi tutti i relativi diritti di proprietà industriale o intellettuale. (b) Indipendentemente dalle circostanze, le Attrezzature si considerano conservate presso i locali del FORNITORE a titolo accessorio rispetto all'Ordine, anche in assenza di un accordo di prestito o di una scheda di deposito. I documenti possono essere utilizzati solo ai fini dell'Ordine e non possono essere prestati, messi a disposizione di terzi, riprodotti o copiati. (c) Le Attrezzature dovranno contenere - secondo quanto fornito dal FORNITORE e in un luogo visibile - una targhetta di identificazione sigillata con la dicitura "Proprietà di Schröder - non cedibile e insequestrabile" e non potranno essere date in pegno e/o gravate da una garanzia. Questa potrà essere rimossa in qualsiasi momento dall'ACQUIRENTE. (d) Il FORNITORE, custode delle stesse, garantisce la perfetta assistenza, conservazione, controllo e manutenzione delle Attrezzature e fornirà un inventario dettagliato delle stesse non appena richiesto dall'ACQUIRENTE. Allo stesso modo, ne garantisce la sostituzione in caso di perdita, furto, distruzione o usura prematura. A tal

proposito, dovrà coprire tali rischi e tutti i danni che potrebbero causare a terzi stipulando un'adeguata polizza assicurativa presso un fornitore affidabile e fornirne prova all'ACQUIRENTE non appena richiesto. Il FORNITORE dovrà tenere aggiornati i libretti di fabbricazione e di ispezione delle Attrezzature. Questi libretti devono garantire che tali attrezzature possano essere riprodotte in modo identico. Al termine della prestazione dei servizi oggetto dell'Ordine, per qualsiasi motivo, le Attrezzature saranno restituite all'ACQUIRENTE - pulite e in perfetto stato - non appena richiesto e non soggette ad usufrutto.

**17. Forza maggiore:** L'ACQUIRENTE si riserva il diritto di sospendere o annullare la totalità o una parte dei suoi obblighi, automaticamente e previa comunicazione al FORNITORE, per caso fortuito o eventi di forza maggiore, tra cui, a titolo esemplificativo, embargo, furto, sabotaggio, catastrofe naturale, epidemia, pandemia, atti di governo o modifiche significative delle norme obbligatorie applicabili all'attività dell'ACQUIRENTE o del VENDITORE. Non sono considerate situazioni di forza maggiore i conflitti tra le parti sociali (ad eccezione degli scioperi generali), le carenze e gli aumenti dei prezzi delle materie prime.

**18. Annullamento e risoluzione:** (a) In caso di violazione da parte del FORNITORE di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi dell'Ordine e/o di qualsiasi stipula concordata tra le Parti e ad esso correlata, l'ACQUIRENTE può annullare completamente o in parte l'Ordine o risolvere il rapporto contrattuale con il FORNITORE, inviando una comunicazione scritta al FORNITORE. Se quest'ultimo non pone rimedio alla violazione notificata entro otto (8) giorni, l'Ordine sarà automaticamente annullato/risolto. Tale annullamento/risoluzione non inciderà sull'applicazione delle penali previste dall'Articolo 9, di eventuali danni o compensi di qualsiasi tipo, o di qualsiasi diritto o rimedio invocato dall'ACQUIRENTE. Il FORNITORE si impegna a trasferire - senza alcun costo per l'ACQUIRENTE o per qualsiasi terzo scelto dall'ACQUIRENTE - tutte le risorse (comprese tutte le licenze) necessarie per l'esecuzione dell'Ordine. (b) L'ACQUIRENTE potrà inoltre annullare automaticamente l'Ordine o il rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, in caso di fallimento, insolvenza, liquidazione legale o concordato preventivo del FORNITORE. (c) Se l'ACQUIRENTE annulla l'Ordine o risolve il rapporto contrattuale, avrà il diritto di sostituire il FORNITORE inadempiente, il quale metterà liberamente a disposizione dell'ACQUIRENTE gli studi effettuati, gli strumenti, le attrezzature, le forniture, le parti realizzate o in corso di realizzazione per l'Ordine, e consentirà all'ACQUIRENTE di sfruttarli gratuitamente al fine di portare a termine l'esecuzione e l'adempimento dell'Ordine e garantire la consegna delle Forniture. Tale sostituzione avverrà a spese esclusive del FORNITORE.

**19. Proprietà intellettuale:** (a) Il FORNITORE indennizzerà e solleverà l'ACQUIRENTE e/o i suoi clienti da qualsiasi rivendicazione di proprietà intellettuale da parte di terzi per le Forniture consegnate. A tal fine, il FORNITORE si impegna a manlevare l'ACQUIRENTE e ad assumersi la responsabilità di tutte le conseguenze e di tutte le spese e i rischi a carico dell'ACQUIRENTE e/o dei suoi clienti derivanti da qualsiasi reclamo e/o azione di terzi in risposta a una presunta violazione di qualsiasi tipo dei diritti di proprietà intellettuale. (b) Entrambe le Parti mantengono i diritti di proprietà intellettuale esistenti prima dell'entrata in vigore dell'Ordine. L'ACQUIRENTE è l'unico proprietario di tutti i risultati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla compilazione dell'Ordine e, in particolare:

- I diritti industriali: se le invenzioni o i risultati che possono essere protetti da diritti di proprietà industriale sono realizzati nell'ambito dell'Ordine, essi spetteranno all'ACQUIRENTE e ogni relativo diritto di proprietà industriale sarà registrato a nome dell'ACQUIRENTE, su iniziativa di quest'ultimo, per suo conto e a sue spese.

- I diritti d'autore: il FORNITORE cede e l'ACQUIRENTE acquisisce tutti i diritti patrimoniali sulle creazioni tutelabili dal diritto d'autore ("Opere") nell'ambito dell'Ordine, nel momento in cui vengono create, su base esclusiva e permanente, per l'intero periodo di protezione legale, in tutto il mondo e su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico, digitale, ecc.). Il FORNITORE cede pertanto tutti i diritti di utilizzo, riproduzione, rappresentazione, diffusione, adattamento, traduzione, modifica, commercializzazione e sfruttamento di prodotti derivati e i diritti di retrocessione relativi alle Opere. (c) Se un tribunale o un arbitro stabilisce, in un procedimento d'urgenza, che le Forniture costituiscono una violazione dei diritti di terzi, il FORNITORE si impegna - immediatamente a suo rischio e a sue spese - a ottenere il diritto per l'ACQUIRENTE e/o i suoi clienti di continuare a utilizzare le Forniture in conformità alle condizioni dell'Ordine o, altrimenti, a modificare le Forniture o a sostituire le Forniture contestate con Forniture equivalenti, previo consenso scritto dell'ACQUIRENTE. L'ACQUIRENTE si riserva il diritto di realizzare o far realizzare da terzi Forniture equivalenti a quelle contestate, a spese del FORNITORE. A tal fine, tutti i brevetti, le licenze, le informazioni tecniche e i fascicoli di produzione saranno trasferiti all'ACQUIRENTE senza spese e senza restrizioni, al fine di consentire all'ACQUIRENTE di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei clienti.

**20. Responsabilità e assicurazione:** (a) Il FORNITORE sarà responsabile per i danni diretti e indiretti che provoca e/o per quelli causati dalle sue Forniture e la sua responsabilità sarà valutata in base al diritto comune applicabile. Il FORNITORE dovrà sottoscrivere un'assicurazione e mantenerla in vigore con un assicuratore di fama internazionale per garanzie e capitali adeguati, in base ai rischi sostenuti, per

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

coprire tutti i danni di qualsiasi tipo, qualunque sia la loro causa, purché assicurabile, causati alle sue attrezzature operative, nonché la sua responsabilità civile e professionale per i danni causati all'ACQUIRENTE e a terzi, tutto quanto sopra, sia prima che dopo la consegna delle Forniture e per tutta la permanenza del rischio. In nessun caso tale assicurazione può costituire un limite alla responsabilità del FORNITORE. (b) Prima dell'entrata in vigore dell'Ordine e ad ogni scadenza annuale, il FORNITORE dovrà presentare tutti i certificati assicurativi redatti e firmati dai propri assicuratori, che attestino l'esistenza, la validità e l'adeguatezza delle garanzie a copertura dei rischi e delle responsabilità di cui sopra. (c) Il FORNITORE si impegna a ottemperare a tutti i suoi obblighi per garantire l'applicazione delle sue garanzie assicurative. In particolare, il FORNITORE è tenuto a dichiarare ai propri assicuratori la natura esatta e completa delle proprie attività e a pagare i rispettivi premi.

**21. Riservatezza/Pubblicità:** (a) Il FORNITORE si asterrà dal comunicare a persone diverse dai suoi dipendenti o subappaltatori che necessitano di conoscerli per l'esecuzione dell'Ordine, i documenti scritti e orali, le specifiche, i piani e le altre informazioni, in qualsiasi forma e/o su qualsiasi supporto, raccolti durante l'esecuzione dell'Ordine. Il FORNITORE si impegna a adottare tutte le misure necessarie con il proprio personale e con le persone e/o i subappaltatori con cui è in contatto al fine di garantire il pieno rispetto di tale obbligo di riservatezza. (b) Il FORNITORE si impegna inoltre a non esporre o rendere disponibili al pubblico le Forniture prodotte sulla base di disegni, modelli o specifiche tecniche dell'ACQUIRENTE. (c) In nessun caso e in nessun modo le condizioni del presente Ordine e la sua esistenza daranno luogo a pubblicità diretta o indiretta, senza il preventivo consenso scritto dell'ACQUIRENTE. (d) Il FORNITORE si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui viene a conoscenza durante il rapporto con l'ACQUIRENTE. Si impegna inoltre - sia durante che dopo la conclusione del rapporto - a non comunicarle in alcun modo, sia direttamente che indirettamente. Le specifiche, le formule, i segreti commerciali, i disegni o i dettagli di produzione coperti da brevetti e modelli registrati dall'ACQUIRENTE rimarranno di sua esclusiva proprietà o di proprietà della persona che avrà designato. L'uso non autorizzato da parte di terzi costituisce una violazione oggetto di procedimento giudiziario.

**22. Legge applicabile - Clausola di attribuzione della giurisdizione:** L'ACQUIRENTE e il FORNITORE concordano espressamente che l'Ordine e i successivi rapporti tra le parti saranno disciplinati dalla legge del Paese in cui l'ACQUIRENTE ha la propria sede legale, con esclusione dell'applicazione della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulle vendite internazionali. In caso di controversia di qualsiasi tipo, o in caso di problemi di interpretazione delle presenti Condizioni e, più in generale, in caso di controversie relative al rapporto esistente tra le Parti, se non diversamente concordato, la giurisdizione esclusiva è attribuita al tribunale competente della regione in cui è stabilita la sede legale dell'ACQUIRENTE, a meno che l'ACQUIRENTE non preferisca deferire la questione a un'altra giurisdizione competente.

**23. Codice di Condotta per il Fornitore:** Il FORNITORE dà atto di essere stato informato e di impegnarsi a rispettare gli impegni del Gruppo Schröder in materia di diritti umani, di etica e responsabilità ambientale, così come tali impegni sono enunciati nel Codice di Condotta dei Fornitori di Schröder pubblicato [qui](#).

**24. Esportazione/importazione:** Ogni Ordine è soggetto a qualsiasi restrizione relativa all'importazione o all'esportazione di prodotti o informazioni tecniche dall'Unione Europea o da altri Paesi che possa essere imposta alle Parti di volta in volta. Le Parti si impegna a non esportare, direttamente o indirettamente, alcuna informazione tecnica acquisita dall'altra Parte o alcun prodotto, comprese le Forniture, che utilizzi tali informazioni tecniche in un luogo o in un modo che, al momento dell'esportazione, richieda una licenza di esportazione o un'altra approvazione governativa, senza aver prima ottenuto il consenso scritto da parte dell'agenzia o dell'ente governativo competente, in conformità alla legislazione applicabile. Ciò include, senza limitazioni, il controllo dei servizi di intermediazione, definiti come qualsiasi attività che facilita il commercio di prodotti a duplice uso elencati e non elencati tra due Paesi terzi, che possono anche essere sottoposti ad autorizzazione nazionale. Le Parti si impegnano inoltre a non importare, direttamente o indirettamente, merci provenienti da Paesi o luoghi vietati, secondo quanto può essere imposto alle Parti dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti o dal Regno Unito e da altre leggi, atti o regolamenti nazionali.

Il FORNITORE farà in modo che i suoi fornitori da cui acquista le Forniture rispettino quantomeno gli stessi requisiti e non permetterà ai suoi fornitori di importare o esportare le Forniture in violazione di tali restrizioni di importazione o esportazione. Il FORNITORE dovrà tenere indenne e manlevare Schröder e i suoi amministratori, membri del consiglio di amministrazione e affiliate da e in relazione a tutte le richieste di risarcimento, i danni, le multe, le perdite, i costi, le responsabilità e i procedimenti giudiziari, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli interessi e le penali, le spese legali ragionevoli e i costi corrisposti al fine di risolvere una richiesta, un reclamo o un procedimento giudiziario derivante da, risultante da o collegato al mancato rispetto di uno qualsiasi di questi requisiti da parte del FORNITORE o dei suoi fornitori.

**25. Protezione dei dati:** Le Parti dovranno rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati, nonché l'informativa sulla privacy dell'ACQUIRENTE o qualsiasi accordo per il trattamento dei dati stipulato tra le Parti. Il FORNITORE riconosce e accetta che l'ACQUIRENTE possa trattare alcuni dati personali dei suoi rappresentanti e del personale esterno nell'ambito del rapporto contrattuale tra le Parti; l'ACQUIRENTE tratterà tali dati personali in conformità alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, a qualsiasi accordo per il trattamento dei dati concordato tra le Parti e all'Informativa sulla privacy di Schröder accessibile in qualsiasi momento al seguente link: <https://it.schreder.com/it>. Qualora, durante l'esecuzione dei servizi, il FORNITORE elabori i dati personali per conto dell'ACQUIRENTE, che agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati, ed è quindi un responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, verrà concluso un accordo scritto per il trattamento dei dati tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento per regolare i diritti e gli obblighi delle Parti. Con "Leggi applicabili in materia di privacy e protezione dei dati" si intende il GDPR e qualsiasi altra legge nazionale applicabile in materia di privacy e di protezione dei dati; "GDPR" indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). I termini "Titolare del trattamento", "Interessato", "Dati personali", "Categorie particolari di dati personali" e "Trattamento" avranno lo stesso significato come nel GDPR.

**26. Sicurezza:** Il FORNITORE si impegna a non compiere alcun atto od omissione che abbia o possa ragionevolmente avere un impatto negativo sulla sicurezza dell'infrastruttura dell'ACQUIRENTE, dei dati (compresi i dati personali e le banche dati), delle Forniture acquistate o delle informazioni riservate. Nelle Forniture, il FORNITORE dovrà sempre mettere in atto, e testare regolarmente e in modo approfondito, disposizioni, controlli e misure di sicurezza tecniche e organizzative (compresi gli obblighi di notifica), ciascuno in conformità alle leggi e ai regolamenti (come la Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione (direttiva NIS 2) o il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali (legge sulla cyberresilienza), il Regolamento UE che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale), o qualsiasi legislazione nazionale applicabile simile) e con le buone pratiche del settore e gli standard internazionali (come ISO 27001, OWASP Top 10, CIS Top 20 Controls o qualsiasi standard ENISA pubblicato come il sistema europeo di certificazione della cibersecurity basato sui criteri comuni (EUCC) o il sistema europeo di certificazione per la sicurezza informatica dei servizi cloud (EUCS)), per proteggere la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la sicurezza dei dati, dei sistemi, dell'ambiente e delle informazioni dell'ACQUIRENTE.

**27. Varie:** Se una qualsiasi delle disposizioni delle Condizioni risulta nulla, solo tale disposizione sarà considerata non valida.